

# CAMERA DEI DEPUTATI

N 3301

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(CRAXI)

E DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI  
(NICOLAZZI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(GORIA)

Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1985,  
n 656, recante disposizioni urgenti in materia di sanatoria  
delle opere edilizie abusive

*Presentato il 22 novembre 1985*

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'approssimarsi del termine del 30 novembre, fissato per la presentazione delle domande di concessione in sanatoria, ha posto in evidenza alcune difficoltà che gli interessati incontrano nel provvedere agli adempimenti di competenza, insieme con alcune disfunzioni verificatesi in uffici pubblici, specialmente coinvolti nella operazione condono, che non riescono a far fronte

alla eccezionale mole di lavoro su di essi riversatasi

Appare, pertanto, necessario provvedere a prorogare alcuni dei termini posti dalla legge n 47 del 1985, e, in primo luogo, quello della presentazione delle domande di concessione in sanatoria. A questo riguardo deve tenersi presente che le difficoltà e i ritardi verificatisi nella presentazione delle domande possono at-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tribuirsi a più cause: tra queste, le modifiche legislative e di norme regolamentari intervenute dopo l'approvazione della legge; le difficoltà incontrate dagli interessati nel reperire la documentazione presso gli uffici pubblici, la naturale tendenza a provvedere, soprattutto al versamento dell'oblazione, quanto più tardi possibile.

In considerazione della molteplicità delle cause di ritardo, si è ritenuto di prevedere una proroga pura e semplice del termine, fino al 31 marzo 1986, per tener conto delle cause non ascrivibili al richiedente, ed un successivo periodo — fino al 30 settembre 1986 — in cui la domanda è considerata tardiva e pertanto l'oblazione è maggiorata del 2 per cento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo.

Per coordinare lo spostamento del termine e il diverso meccanismo di versamento dell'oblazione prevista all'articolo 35 con il disposto dell'articolo 40 (che, per alcune ipotesi di abusivismo, prevede la possibilità della tardiva presentazione della domanda con pagamento di una penale) è stato necessario sostituire il terzo periodo del primo comma del menzionato articolo 40.

Una proroga è prevista anche per il termine fissato per la presentazione della relazione al sindaco sulle opere interne eseguite prima dell'entrata in vigore della legge n. 47 del 1985, in considerazione delle difficoltà incontrate dagli interessati nell'effettuare, presso gli uffici comunali, gli accertamenti relativi alla originaria situazione del fabbricato. Il nuovo termine scade il 30 giugno 1986.

Viene prorogato, infine, il termine stabilito dall'articolo 52, secondo comma, per la denuncia al catasto delle opere ultimate entro la data di entrata in vigore della legge n. 47 del 1985. La grande quantità di edifici non denunciati al ca-

tasto, e che la disposizione menzionata intende far emergere, ha provocato gravi difficoltà agli Uffici tecnici erariali, che non sono in grado di assorbire in breve tempo una così notevole massa di istanze. La disposizione, indirettamente, agevola anche i soggetti tenuti alla sanatoria in quanto verrà a mancare la concomitanza del loro adempimento con quello dei soggetti non interessati al condono.

L'articolo 2 stabilisce che nelle zone dichiarate sismiche gli accertamenti di conformità relativi ad opere realizzate prima della relativa classificazione sono effettuati in relazione alle disposizioni vigenti al momento della realizzazione dell'abuso; e ciò per evitare costosi lavori di adeguamento delle opere a normative non esistenti al momento della costruzione.

L'articolo 3 è inteso a precisare che la sospensione dei procedimenti, disposta dall'articolo 44 della legge n. 47 del 1985, ha efficacia fino alla scadenza prevista per la presentazione tardiva — soggetta alla maggiorazione del 2 per cento mensile — della domanda di concessione in sanatoria.

L'articolo 4 modifica il terzo comma dell'articolo 52, per eliminare un dubbio interpretativo sorto in relazione alla precedente formulazione che usava l'espressione « diritto fisso » e si riferiva, genericamente, alle « dichiarazioni presentate successivamente al termine » stabilito nel comma precedente. La nuova formulazione precisa, invece, che non si tratta di un diritto fisso ma di una ammenda e che è applicabile solo « per le dichiarazioni di cui al comma precedente », cioè quelle relative ad opere ultimate prima dell'entrata in vigore della legge n. 47 del 1985 e non denunciate entro il termine stabilito.

Il decreto viene ora sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della conversione in legge.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### ART. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, recante disposizioni urgenti in materia di sanatoria delle opere edilizie abusive.

### ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 22 novembre 1985.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, modificata con decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire alcuni termini stabiliti dalla legge sopraindicata, rivelatisi eccessivamente brevi in relazione alla quantità di domande di concessione in sanatoria da presentare, tenuto conto anche delle modifiche apportate alla legge successivamente alla sua entrata in vigore;

Ritenuta inoltre la necessità e l'urgenza di rettificare e precisare alcune disposizioni contenute nella legge medesima;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro:

EMANA

il seguente decreto:

### ARTICOLO 1.

1. Il termine per la presentazione della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, di cui all'articolo 35, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, già fissato al 30 novembre 1985 dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, è prorogato fino al 31 marzo 1986. La domanda di concessione in sanatoria può comunque essere presentata fino al 30 settembre 1986 con la maggiorazione del 2 per cento della somma dovuta a titolo di oblazione per ciascun mese o frazione di mese.

2. All'articolo 40, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

« In ogni altra ipotesi di abusivismo, la presentazione della domanda dopo il termine del 30 settembre 1986, e comunque non oltre il 31 marzo 1987, comporta il pagamento di una somma pari al doppio dell'oblazione ».

3. Il termine del 31 dicembre 1985 di cui all'articolo 48 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nel testo integralmente sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, è prorogato al 30 giugno 1986.

4. Il termine per la denuncia al catasto di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, già fissato al 31 dicembre 1985 dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, è prorogato al 31 dicembre 1986.

#### ARTICOLO 2.

All'articolo 35, quarto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto il seguente periodo:

« Per le costruzioni realizzate prima della dichiarazione di sismicità della zona, gli accertamenti sono eseguiti senza tener conto della dichiarazione stessa ».

#### ARTICOLO 3.

Il terzo comma dell'articolo 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, introdotto dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, è sostituito dal seguente:

« Decorso il termine del 30 settembre 1986 senza che sia stata presentata domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, la sospensione di cui al precedente primo comma perde efficacia ».

#### ARTICOLO 4.

All'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Per le dichiarazioni di cui al comma precedente, presentate successivamente al 31 dicembre 1986, l'ammenda prevista dall'articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni e integrazioni, è elevata a lire 250.000 ».

ARTICOLO 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1985.

COSSIGA

CRAXI — NICOLAZZI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.